

I richiedenti asilo cinesi in Italia per motivi religiosi: il caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente

Cristina Calvani

Laureata in sociologia, Università di Perugia

cristina.calvani16@gmail.com

ABSTRACT: Negli ultimi anni in Italia è aumentato il numero delle richieste di protezione internazionale per motivi religiosi. Il presente articolo, basato sulla tesi di laurea dell'autrice e su ulteriori ricerche, tratta il caso dei rifugiati cinesi appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, un nuovo movimento religioso cristiano duramente perseguitato in Cina. Sulla base di interviste condotte con gli avvocati, gli operatori sociali e gli stessi rifugiati cinesi, si è cercato di ricostruire la condizione odierna di questi richiedenti asilo, anche a seguito delle recenti modifiche apportate al contesto normativo italiano.

KEYWORDS: Chiesa di Dio Onnipotente, Rifugiati cinesi in Italia, Richiedenti asilo per motivi religiosi, "Decreto Sicurezza", Rifugiati in Italia.

Introduzione

Le migrazioni cinesi costituiscono uno dei più antichi e importanti flussi migratori del panorama nazionale e internazionale. I primi significativi flussi moderni di migranti cinesi sono giunti in Italia negli anni 1980 e 1990, quando la Cina era ancora lontana dall'essere l'attuale superpotenza economica e tecnologica. Infatti, la maggior parte dei migranti cinesi in Italia è arrivata in quegli anni dalla città di Wenzhou, e dalle aree rurali del suo entroterra, dove il tasso di povertà era molto alto.

Negli ultimi anni, tuttavia, questa immigrazione tradizionalmente di tipo economico è stata integrata da una categoria completamente nuova, proveniente spesso da città economicamente avanzate come Pechino, Shanghai e Guangzhou.

Il fenomeno riguarda i cinesi che fuggono dalla Cina e giungono in Italia per chiedere protezione, poiché vengono perseguitati per il loro credo religioso. Il caso specifico analizzato nel presente articolo riguarda i cinesi richiedenti asilo appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, un gruppo religioso incluso dagli studiosi all'interno della categoria dei nuovi movimenti religiosi cristiani (Folk 2018) e inserito dal Partito Comunista Cinese (PCC) nella sua lista di *xie jiao* (Introvigne 2019b). Tale lista include tutti quei movimenti e religioni ritenuti dal PCC “eterodossi” e severamente perseguitati (Irons 2018).

In teoria, il sistema legale cinese riconosce formalmente e garantisce la libertà religiosa per le religioni “normali”, espressione con cui s'intendono le religioni approvate e controllate dallo Stato. Anche queste ultime sono soggette a limitazioni e talora repressione (Introvigne 2019a), mentre le religioni al di fuori del sistema delle organizzazioni controllate dallo Stato sono perseguitate. I gruppi che il PCC decide di individuare come *xie jiao* sono quelli perseguitati più severamente (Irons 2018). Per sfuggire a questa dura repressione e professare liberamente il loro culto, i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente sono disposti a compiere grandi sacrifici, anche se questo comporta la rottura di tutti i loro rapporti con il loro Paese d'origine e i loro cari e la fuga all'estero.

A tutto il mese di maggio 2019, 814 membri della Chiesa di Dio Onnipotente hanno fatto richiesta di protezione internazionale in Italia. 113 richieste sono state accolte, 291 rigettate con decisione definitiva, e le altre sono in attesa di giudizio (Introvigne 2019b). I rifugiati giungono in Italia con visto turistico e passaporto, ottenuti entrambi o perché non sono noti alle autorità come membri della Chiesa di Dio Onnipotente, o perché sono stati in grado di sfruttare le scappatoie all'interno del sistema, o ancora perché sono stati aiutati da funzionari di polizia benevoli oppure corrotti (Zoccatelli 2019). All'arrivo in Italia, i fuggiaschi non sanno quali siano i diritti che possono esercitare sul nostro territorio, e non conoscono né il significato né la funzione della richiesta di protezione internazionale, nozioni che invece dovrebbero essere loro insegnate pazientemente.

Enti istituzionali e organizzazioni *no profit* supportano i richiedenti asilo in ogni fase del percorso di richiesta di protezione internazionale, offrendo loro l'assistenza psicologica e legale di cui hanno bisogno per soddisfare i requisiti atti a ottenere lo status di rifugiato. Tuttavia, ottenere la protezione è molto difficile per molti cinesi richiedenti asilo in fuga dalle persecuzioni religiose nel loro

Paese. Le Commissioni Territoriali sono riluttanti a riconoscere lo status di rifugiato e ritengono le loro storie, come emergono dalle interviste, vaghe e contraddittorie. Alcune Commissioni, inoltre, affermano che vi sarebbe scarsa probabilità di incorrere in atti di violenza e danno grave se i richiedenti asilo dovessero far ritorno in Cina.

È chiaro che c'è qualcosa di sbagliato, in quanto la percezione delle Commissioni è in contrasto con le letterature di riferimento sia accademica sia in materia di diritti umani, che sono praticamente unanimi nel valutare come molto serio il rischio che i membri della Chiesa di Dio Onnipotente che richiedono asilo all'estero, nel caso dovessero tornare in Cina, verrebbero arrestati e condannati a lunghe pene detentive, ed eventualmente anche torturati e uccisi (Introvigne 2019b; USCIRF 2019). Da qui, la necessità in Italia di formare sia gli avvocati che assistono i rifugiati nei ricorsi contro le decisioni negative delle Commissioni sia i giudici, in modo che possano approfondire la loro comprensione della Chiesa di Dio Onnipotente e del reale contesto socio-politico presente in Cina.

Richiedenti asilo per motivi religiosi in Italia

La disciplina del diritto di asilo nell'ordinamento giuridico italiano è caratterizzata da una grande complessità. Non vi è una normativa organica che la regoli, ma esistono diverse e numerose fonti del diritto, talvolta non ben coordinate tra loro. Innanzitutto, l'articolo 10 comma 3 della Costituzione stabilisce che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". Tuttavia, a tale disposizione non ha fatto seguito alcuna norma direttamente vincolante. È stato solo successivamente, grazie ad alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione (Cassazione, sezioni unite, n. 4674/97 e n. 907/99; Cassazione, sez. I, n. 8423/04), che la giurisprudenza è pervenuta all'importante riconoscimento dell'asilo come diritto soggettivo perfetto, collocandolo ufficialmente nella categoria degli status, e precisando che in quanto tale può essere richiesto direttamente dinanzi al giudice ordinario (ASGI 2014). Il presente articolo non può affrontare in modo esaustivo la complessa tematica relativa alla nozione costituzionale di asilo. Ci si concentrerà sulla disciplina della protezione internazionale prevista dalla legge italiana e sulla sua applicazione al

caso dei richiedenti asilo cinesi appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente.

Il riconoscimento della protezione internazionale in Italia è garantito in due modi: il primo è lo status di rifugiato, il secondo è la protezione sussidiaria. La prima tipologia di protezione, garantita attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico, è l'unica che riconosce appieno la condizione di rifugiato. La sua validità ha una durata di cinque anni, è rinnovabile, e permette di accedere con le stesse modalità previste per un qualsiasi cittadino italiano a studio, lavoro, assistenza sanitaria, edilizia pubblica e ricongiungimento familiare (Ministero dell'Interno 2015). Secondo la definizione stabilita dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951, per "rifugiato" s'intende chiunque

[...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese di cui aveva la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può e non vuole ritornarvi per il timore di cui sopra.

Gli elementi essenziali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono tre. In primo luogo, il soggetto richiedente, per poter essere riconosciuto come tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese, ma soprattutto deve sussistere un fondato timore di persecuzione in caso vi faccia ritorno. Il mero sentimento soggettivo di timore non è sufficiente a integrare il presupposto. È necessario comprovare che il richiedente asilo sia effettivamente a rischio di persecuzioni nel proprio Paese di origine.

Il sentimento del timore, per sua stessa natura, è rivolto al futuro. Non è necessario che un rifugiato abbia già subito persecuzioni in passato (ASGI 2014). Il rifugiato potrebbe, infatti, essere riuscito sino al momento della fuga a evitarle. La protezione può essere garantita anche quando esiste il ragionevole timore di poterle subire in futuro, soprattutto nel caso ne siano già rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare. La protezione può essere garantita anche quando risulti che nel suo Paese di origine sono colpiti dalla persecuzione in modo ricorrente individui che si trovano nella medesima situazione del richiedente. Certamente, l'aver subito persecuzioni in passato o essere stato direttamente oggetto di minacce, contribuiscono a rendere fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che non emerga che nel frattempo la situazione nel Paese di origine sia radicalmente cambiata.

In secondo luogo, sono necessari specifici motivi di persecuzione. Questa ultima, temuta o subita, deve essere causata da uno dei motivi indicati dallo stesso art. 1 della Convenzione di Ginevra, ovvero per razza (ad esempio per colore della pelle, discendenza, appartenenza a un determinato gruppo etnico), religione (include le convinzioni teiste, non teiste e atee; la partecipazione o il rifiuto di partecipare a riti, gli atti di professione di fede e le forme di comportamento fondate su un credo o da esso prescritte), nazionalità (comprende l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche, o l'affinità con la popolazione di un altro Stato), appartenenza a un determinato gruppo sociale (membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, oppure condividono una caratteristica fondamentale per l'identità o per l'orientamento sessuale), ovvero opinioni politiche vietate nel Paese di origine.

In Italia, la protezione sussidiaria, anch'essa con validità di cinque anni, è riconosciuta ai cittadini extracomunitari che pur non possedendo i requisiti specifici per accedere allo status di rifugiato, si vedono comunque garantiti gli stessi diritti che deriverebbero da un permesso di soggiorno per asilo politico. In questo caso, le autorità ritengono che nel caso di un ritorno nel loro Paese d'origine correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno, come una condanna a morte, atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti, minacce alla vita, o gravi casi di persecuzione.

Affinché il richiedente sia qualificato come rifugiato, deve sussistere un terzo e importante elemento, l'impossibilità di ricorrere alla protezione del proprio Paese d'origine. Il richiedente asilo deve, cioè, trovarsi nella condizione di non potersi rivolgere alle autorità del proprio Paese, poiché, se le contattasse, sarebbe perseguitato invece di essere protetto. Tuttavia, in alcuni casi un atto di persecuzione può considerarsi direttamente imputabile a uno Stato anche quando esso non è commesso da suoi organi ufficiali. Per esempio, quando l'atto di persecuzione proviene da soggetti che, pur non facendo parte dell'organizzazione statale, sono comunque investiti, dal diritto interno di quello stesso Stato, dell'esercizio di prerogative proprie di un'autorità pubblica. Anche un atto commesso da semplici privati può essere considerato direttamente riferibile a uno Stato, qualora l'atto sia stato commesso sotto istruzione, direzione o controllo di organi statali.

Per quanto concerne la persecuzione per motivi religiosi, che è l'argomento

d'interesse ai fini della presente trattazione, la normativa internazionale tutela il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU) nel senso più ampio possibile, includendovi la libertà di cambiare religione, di professarla e di manifestarla, sia in pubblico sia in privato. La protezione può essere garantita anche quando la persecuzione è rivolta contro una persona che non desidera professare alcuna religione, rifiuta di aderirvi o non vuole conformarsi in parte o a tutti i riti e le usanze relative a una religione (Art. 8, comma 1, lett. b, del D.lgs. 251/2007, Direttiva Qualifiche).

La persecuzione per motivi religiosi può assumere forme diverse, quali il divieto di appartenere a una comunità religiosa, di celebrare il culto in pubblico o in privato, di dare o ricevere un'istruzione religiosa. Può consistere nell'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che professano un particolare credo o che fanno parte di una determinata comunità religiosa, oltre che in pratiche atte alla conversione forzata o all'obbligo di conformarsi a determinate pratiche religiose. Infine, costituiscono atti persecutori anche quelli posti in essere per ledere direttamente il diritto alla libertà di religione, per esempio vietando o imponendo penalmente determinati culti o confessioni, oppure ledendo altri diritti, come nel caso in cui siamo previsti trattamenti giuridici diversi per gli appartenenti e i non appartenenti a una determinata religione.

L'arrivo in Italia

Quanto descritto finora rappresenta il presupposto normativo alla base del riconoscimento dello status di rifugiato. Ora, si tracceranno i passaggi obbligatori che il richiedente deve affrontare nell'iter di preparazione fino ad arrivare al colloquio decisivo con la Commissione Territoriale. Innanzitutto, si affronteranno i principali requisiti burocratici e amministrativi. Poi, si concentrerà la trattazione sul caso specifico dei richiedenti asilo cinesi della Chiesa di Dio Onnipotente, in base alle interviste condotte con gli stessi richiedenti, i loro avvocati e le ONG che li assistono.

Al momento dell'ingresso in Italia, il rifugiato dev'essere informato immediatamente della possibilità di proporre richiesta di protezione internazionale, la quale dovrebbe essere presentata personalmente e in forma individuale all'autorità di pubblica sicurezza di riferimento. Per legge, non è determinato alcun termine perentorio per la presentazione della domanda. La

richiesta di asilo non può essere sottoposta ad alcuna preliminare valutazione di ammissibilità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, né può essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La polizia deve limitarsi a ricevere la domanda e a trasmetterla alla Commissione competente.

Il sistema di accoglienza in Italia opera su due livelli. Il primo comprende gli *hotspot* e i CPA (Centri di Prima Accoglienza), e l'attività fornita dallo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Lo SPRAR è un circuito di servizi di seconda accoglienza volti a fornire assistenza ai richiedenti protezione internazionale e ai rifugiati (Morandi, Schiavone e Bonetti 2015).

È importante comprendere il funzionamento e il significato del sistema degli *hotspot*. Nel 2015, l'Unione Europea ha pubblicato l'Agenda Europea sulle Migrazioni, che per la prima volta ha introdotto tale metodologia, tracciandone le caratteristiche fondamentali. Il termine *hotspot*, che può essere tradotto con “punto di crisi”, si riferisce a tutte quelle operazioni atte ad agevolare i Paesi maggiormente interessati nel gestire al meglio i flussi migratori. Si tratta di un “filtro”, tramite cui tutti i rifugiati sono sottoposti a una prima identificazione, a uno *screening* sanitario, registrazione e rilevamento delle impronte digitali e, infine, all'accertamento di eventuali vulnerabilità. Successivamente i migranti devono compilare il cosiddetto “foglio-notizie”, un documento contenente le loro generalità, la fotografia, le informazioni di base in relazione alla provenienza, i motivi dell'arrivo in Italia e l'eventuale volontà di richiedere la protezione internazionale.

Lo SPRAR è stato istituito dalla Legge 189/02. È caratterizzato da una rete di enti amministrativi locali volta a fornire quella che viene definita una “accoglienza integrata”. L'obiettivo non è solo quello di implementare i sussidi materiali di base, come vitto e alloggio, ma soprattutto di erogare una serie di servizi, quali l'assistenza legale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, sociale e abitativo, la mediazione linguistica e culturale. Lo SPRAR è istituito per favorire un progressivo ed efficace percorso verso il conseguimento della piena autonomia dei beneficiari. Tale rete coinvolge sia soggetti pubblici, quali l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), il Ministero dell'Interno ed enti amministrativi locali, sia associazioni private, come ONG e cooperative specializzate, che hanno il compito di coadiuvare gli enti istituzionali nella gestione dei vari progetti locali. Tutti quanti partecipano a una fitta rete di

collaborazione, atta a garantire ai richiedenti i servizi minimi che devono essere offerti per sviluppare l'accoglienza integrata.

Per quanto riguarda i soggetti definiti vulnerabili, tra cui persone che hanno subito torture o violenza fisica e psicologica, queste strutture hanno il compito di avviare il prima possibile le procedure per accertare la vulnerabilità. Quando questi casi sono riscontrati, ai rifugiati richiedenti asilo sono garantite le misure assistenziali specifiche e un adeguato supporto psicologico (Servizio Centrale SPRAR 2016).

Hanno diritto ad accedere alle misure predisposte dal sistema di accoglienza tutti coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che sono presenti sul territorio italiano, anche se si trovano alla frontiera, nelle zone di transito o nelle acque territoriali. Ai sensi del decreto legislativo n. 142/2015, al richiedente protezione internazionale è assicurata una particolare garanzia relativa al diritto di essere informato e al dovere d'informazione. Il dovere d'informazione si manifesta, in primo luogo, in capo ai funzionari dell'ufficio di polizia che, al momento della ricezione della domanda di protezione internazionale, devono informare il richiedente sulla procedura da seguire, sui suoi diritti e doveri durante il procedimento, sui tempi e i mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'analisi della stessa. In secondo luogo, il diritto d'informazione si esplica in ogni fase del procedimento. I richiedenti hanno il diritto, in ogni fase, di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, e con gli avvocati e altre organizzazioni specifiche in materia di asilo per ricevere il dovuto supporto.

In teoria, il sistema di richiesta di protezione internazionale, dovrebbe effettivamente garantire i diritti dei rifugiati. Nella pratica, presenta alcune falle, a cominciare dal modello degli *hotspot*. Le ONG riferiscono di casi in cui i rifugiati si recano ai loro sportelli disorientati in cerca d'informazioni che avrebbero dovuto ricevere non appena approdati in Italia, il che spesso non accade per problemi linguistici.

Gli *hotspot* dovrebbero immediatamente accertare eventuali condizioni di vulnerabilità, ma non possono farlo se al loro personale mancano le competenze linguistiche necessarie (Parlato 2015). La lingua diventa un problema anche quando i richiedenti asilo, come la legge prevede, dovrebbero ricevere una panoramica completa sui loro diritti e obblighi.

Come precedentemente accennato, la “seconda accoglienza” è offerta nei centri SPRAR. Tuttavia, gli SPRAR sono sovraffollati, e questo ha aumentato il ricorso negli anni ai centri di accoglienza straordinaria. Le ONG che si occupano di migranti e rifugiati, e rappresentano un valido sostegno all’attività degli SPRAR, hanno richiesto che sia ampliata la rete assistenziale. Esse richiedono maggiori servizi di “seconda accoglienza”, e in generale una maggiore gestione del fenomeno, la cui crescita esponenziale degli ultimi anni ha generato diversi problemi. In molte regioni, il numero dei richiedenti è talmente alto che gli operatori non sempre riescono a sostenere l’affluenza e a garantire un colloquio a tutti (ONG di Roma 2018).

I rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente scoprono l’Italia

Nel 2015, due donne cinesi si sono recate presso una ONG di Roma chiedendo informazioni su come i rifugiati che fuggono a causa di persecuzioni religiose possano ricevere protezione in Italia. Queste donne facevano parte della Chiesa di Dio Onnipotente. Per la ONG, questo evento rappresentava un’assoluta novità, poiché fino a quel momento per loro l’Asia era rappresentata da migranti e rifugiati pakistani, afgani e bengalesi. I problemi di queste nazionalità erano noti, ma la visita di cinesi richiedenti asilo ha sorpreso gli operatori della ONG cogliendoli del tutto impreparati. Prima d’ora, i rifugiati cinesi rappresentavano un fenomeno sconosciuto. Poiché anche altre ONG avevano ricevuto richieste simili, gradualmente si è creata una rete di scambio d’informazioni tra le diverse associazioni presenti in Italia, gli avvocati, operatori e assistenti sociali.

La Chiesa di Dio Onnipotente era, anch’essa, in gran parte sconosciuta. È apparso subito evidente che le informazioni disponibili su Internet non erano affidabili. Lentamente, le ONG hanno iniziato a consultare sinologi e studiosi delle religioni, grazie ai quali hanno ottenuto maggiori chiarimenti riguardo la persecuzione religiosa in Cina e la Chiesa di Dio Onnipotente. Ancora oggi, tuttavia, permangono molti punti interrogativi (ONG di Roma 2018).

Dal 2015, infatti, il numero dei richiedenti asilo che fuggono dalla Cina è diventato notevole in diversi Paesi. Il rapporto *Global Trends* dell’UNHCR parla di una cifra quintuplicata in cinque anni: 57.705 richiedenti asilo nel 2015 contro i 10.617 del 2010. Nello stesso periodo, è aumentato anche il numero di

cinesi a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato: dai 190.369 del 2011 ai 212.911 del 2016 a livello mondiale (UNHCR 2015, 62).

In Italia, quasi tutti i cinesi richiedenti asilo hanno fatto menzione della persecuzione religiosa e hanno dichiarato di volere effettuare richiesta di protezione internazionale per il desiderio di professare liberamente la propria fede. Molti di loro provengono da grandi centri urbani come Pechino, Guangzhou e Shanghai. Qui, i richiedenti svolgevano attività lavorative qualificate e possedevano un elevato livello di istruzione. Una volta arrivati in Italia, continuano la loro attività religiosa, ricreando dei gruppi di preghiera all'interno di spazi concessi da alcune associazioni come l'ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) o dai centri di accoglienza. Tuttavia, in questi incontri raramente si confidano sulle proprie esperienze passate e sulla loro appartenenza religiosa con gli altri cinesi che vivono in Italia. Una ONG riferisce che essi provano un forte senso di diffidenza verso i propri connazionali, per il timore di avere a che fare con spie che potrebbero denunciarli al Governo cinese (ONG di Roma 2018). Non si confrontano sulle loro credenze e pratiche religiose e sono, altresì, reticenti a mostrare il proprio permesso di soggiorno. Un altro segnale di questa diffidenza è che preferiscono avvalersi di traduttori di nazionalità non cinese, sia durante il colloquio con gli operatori sia con la Commissione (Studio legale di Roma 2018).

Al momento del colloquio con gli operatori, prima, e in seguito con la Commissione, i cinesi richiedenti asilo, soprattutto le donne, appaiono turbati e commossi. È la prima volta che affrontano psicologicamente ed esternano la loro fuga dalla Cina (Studio legale di Roma 2018). Nel caso dei rifugiati appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, l'organizzazione del viaggio è accuratamente pianificata, spesso mantenendo il segreto con chi rimarrà in Cina. Il visto è rilasciato da agenzie specializzate, che spesso approfittano delle persone che vogliono abbandonare la Cina velocemente e chiedono il pagamento di cifre sproporzionate, fino a diecimila euro. Poiché per il rilascio del visto è richiesta un'ampia documentazione, che non sempre il richiedente riesce a procurarsi direttamente, l'agenzia, che in molti casi si è rivelata essere di proprietà di conoscenti, svolge un importante ruolo di tramite.

Secondo quanto si evince dalle mie interviste, ci sono madri che hanno lasciato i loro bambini in Cina. Pur di professare liberamente il proprio credo, sono costrette a recidere ogni legame con le loro famiglie, per non metterne a rischio la

loro incolumità e la propria. È una scelta commovente e dolorosa, dove Dio è al primo posto. Tuttavia, queste scelte sono spesso considerate non credibili dalla Commissione, la quale non comprende come qualcuno possa anteporre la religione alla famiglia. “Dio è più forte!” ha risposto una ragazza quando la Commissione ha suggerito che in Cina avrebbe potuto semplicemente pregare in privato e nascondere la propria fede (Studio legale di Roma 2018).

Certamente, i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente, anche quando sono identificati e arrestati in Cina, possono sempre sfuggire alla detenzione persuadendo le autorità che sono pronti a pentirsi e a collaborare con la polizia. Tuttavia, la maggior parte rifiuta, come sempre è accaduto nella storia delle religioni e del cristianesimo, a partire dai primi cristiani. I fedeli sanno che potrebbero essere discriminati sul posto di lavoro e in alcuni casi anche allontanati dalla propria famiglia (ONG di Roma 2018). Altri affermano che le loro università, su pressione del Governo, si sono rifiutate di rilasciare loro il diploma di laurea, pure regolarmente conseguito. Altri ancora non hanno potuto continuare la scuola oltre l’ottavo anno, proprio perché discriminati per la fede professata (Richiedenti Asilo CDO 2018). Ancora una volta, essi rifiutano di arrendersi: “Dio è più forte!”.

La presentazione della domanda di protezione internazionale

Per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo, chi decide di fuggire dalla Cina nella maggior parte dei casi non ha un progetto migratorio definito a priori. La destinazione è scelta soltanto nella fase finale della pianificazione del viaggio. Pertanto, le informazioni non sono raccolte preventivamente, e molti non sanno cosa fare quando arrivano in Italia. Per quanto riguarda l’alloggio, alcuni rifugiati hanno dichiarato che, una volta arrivati in Italia, avevano già contatti cui rivolgersi. Per esempio, erano già in possesso degli indirizzi di confratelli, che li avrebbero ospitati o che avrebbero loro indicato dei dormitori. L’alloggio nei dormitori permette di entrare in contatto con altri cittadini cinesi che, avendo vissuto nella stessa città da più tempo, sono in grado di fornire informazioni utili sui diversi servizi o su come ricercare un lavoro. Si tratta della cosiddetta “rete etnica”, che rappresenta un importantissimo supporto nella prima fase di arrivo. Reti del genere sono una dinamica presente in tutte le nazionalità, ma in maniera più marcata per i cinesi

(ONG di Roma 2018).

Questa, però, non è un'esperienza univoca. Altri rifugiati cinesi sostengono di essere approdati sul territorio italiano senza alcuna rete di contatti pronti ad aiutarli. Esiste un sito web per i cinesi in Italia – www.huarenjie.net – disponibile anche sotto forma di applicazione per cellulari. Attraverso tale sito, è possibile affittare un appartamento o trovare un lavoro, come fattorino in un magazzino, cameriere in un ristorante o commesso in un negozio di abbigliamento, tutti unicamente in esercizi commerciali gestiti da altri cinesi (Richiedenti Asilo CDO 2018). È questo il modo in cui molti richiedenti asilo cinesi iniziano la propria esperienza in Italia e riescono a sopravvivere. Alcuni cinesi hanno dichiarato di aver svolto un lavoro senza contratto per la mancanza di un permesso di soggiorno (ONG di Roma 2018).

Nel caso dei richiedenti asilo appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, due sono le questioni sollevate spesso dalle Commissioni e dai tribunali: perché la domanda di asilo è presentata in media tre mesi dopo l'arrivo in Italia, quando il visto turistico è scaduto, o più tardi, invece di farlo immediatamente? E perché molti rifugiati non richiedono ospitalità in un centro di accoglienza? (ONG di Roma 2018). Esistono risposte adeguate a entrambi i quesiti. Per quanto riguarda il primo, la tempistica non è significativamente diversa da quella riscontrata tra gli altri richiedenti asilo. Ottenere un appuntamento presso l'Ufficio immigrazione della Questura non è semplice, e per i rifugiati la preparazione della domanda potrebbe richiedere molto tempo (ONG di Roma 2018). Nel caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente, un ulteriore problema è che non conoscono come funziona esattamente la protezione internazionale in Italia. L'informazione non sembra essere facilmente accessibile. La maggior parte dei richiedenti sostiene di avere ricevuto le informazioni necessarie soltanto per caso o grazie ai propri confratelli arrivati in Italia prima di loro (Richiedenti Asilo CDO 2018).

Chi approda nei porti italiani segue la procedura degli *hotspot*. Oltre al foto-segnalamento e all'identificazione, i rifugiati ricevono anche informazioni legali più esaustive sul sistema dell'asilo in Italia. La stessa situazione non è riscontrabile negli aeroporti, dove è teoricamente possibile formulare già al momento dell'arrivo la richiesta di protezione, ma raramente sono offerte le dovute informazioni al riguardo. Infatti, diverse domande e le corrispettive risposte relative al motivo del viaggio sono fornite in Cina, al momento del

rilascio del visto turistico. A chi arriva negli aeroporti italiani in possesso di un regolare visto turistico non è fatta più alcuna richiesta, né rilasciata alcuna informazione riguardante l'asilo (ONG di Roma 2018).

La Commissione Territoriale

Le domande di asilo sono accolte o rigettate dalle Commissioni Territoriali, le quali ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo no. 25/2008, sono organi amministrativi insediati presso le Prefetture. Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno spetta il coordinamento a livello nazionale delle Commissioni. Il Ministero nomina i membri delle Commissioni Territoriali e stabilisce per ognuna le circoscrizioni territoriali in cui operare. Prima di una recente riforma (di cui si parlerà in seguito), esse erano costituite da un funzionario della Prefettura con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale (come il comune locale) e da un rappresentante designato dall'UNHCR. Tuttavia, così composta la Commissione non riusciva realmente a garantire che il colloquio si svolgesse, come la legge italiana impone, “con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda [di asilo], compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente” (dall'art. 15 del Decreto Procedure modificato ai sensi del d.l n. 119/2014 e ora rubricato “Formazione delle Commissioni territoriali e del personale”). Non era previsto alcun criterio di selezione dei funzionari per titoli, competenze ed esperienze specifiche nel settore. L'obiettivo della legge era quello di fornire una valutazione il più competente possibile, proveniente da una pluralità di esperienze professionali. I membri, tuttavia, raramente erano in grado di fornire una valutazione realmente professionale e omogenea. L'assenza di un'adeguata preparazione dei membri della Commissione andava a discapito dei richiedenti. In particolare, i richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente si vedevano rigettate le domande in virtù di motivazioni poco convincenti.

Nel gennaio 2018, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017, che ha modificato radicalmente la composizione della Commissione Territoriale. Dal luglio 2018, i funzionari della Polizia di Stato e i rappresentanti degli enti locali non fanno più parte della Commissione. Ora, ogni Commissione Territoriale è costituita da professionisti selezionati tramite

concorso pubblico tra i candidati specializzati nel settore. Ogni Commissione dovrebbe comprendere un funzionario della Prefettura con funzioni di presidente e un esperto in materia di protezione internazionale designato dall'UNHCR. Tuttavia, alcuni problemi permangono: la nuova legge prevede che il colloquio si svolga di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, benché scelto tra coloro che hanno una specifica formazione. La presenza di tutti i membri non è più necessaria. Ovviamente, essere ascoltati da un solo membro della Commissione per il richiedente rappresenta una minore garanzia.

Il momento centrale del procedimento amministrativo è sicuramente il colloquio del richiedente con la Commissione. Il richiedente ha il diritto di esporre in maniera esauriente gli elementi posti a fondamento della sua domanda. Inoltre, andando a indagare una condizione estremamente personale e di delicata trattazione, il colloquio si deve svolgere in seduta non pubblica, in modo individuale, obiettivo e imparziale. Un aspetto molto importante del colloquio è quello secondo cui la Commissione deve fare affidamento su informazioni precise e costantemente aggiornate circa la situazione generale del Paese di origine dei richiedenti asilo, basandosi su fonti accertate e accreditate (COI, *country of origin information*, Informazioni sui Paesi di origine), normalmente fornite dall'UNHCR o dal Ministero degli Affari Esteri, oppure da altre agenzie ed istituzioni a tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale. Qualora vi sia l'esigenza di approfondire ulteriormente, per legge la Commissione può avvalersi del sostegno di esperti ai fini di un congruo esame della domanda. Gli esperti possono essere consulenti specializzati in ambito sanitario, culturale, religioso, di genere o su problematiche inerenti ai minori, a seconda del tema che la Commissione ha necessità d'indagare maggiormente.

Inoltre, con il consenso del richiedente, la Commissione può disporre visite mediche per accertare le conseguenze di persecuzioni o torture. Come esaminato precedentemente, la Commissione non può non tener conto degli elementi che dimostrano che il richiedente abbia già subito persecuzioni o torture. Tali elementi costituiscono un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni future. Per rigettare la domanda, la Commissione dovrebbe concludere che il timore di persecuzione non sia fondato, e che il richiedente non corra gravi rischi in caso di ritorno nel Paese di origine.

Una volta presa visione di tutti gli elementi, la Commissione è pronta a prendere la decisione, ponendo fine al procedimento amministrativo. Tre sono

gli esiti possibili. Innanzitutto, la Commissione può accogliere la domanda e, di conseguenza, procedere al riconoscimento della protezione internazionale, alternativamente nella forma dello status di rifugiato o nella forma della protezione sussidiaria. In secondo luogo, può rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o qualora la domanda sia manifestamente infondata. Infine, nonostante il rigetto della domanda di protezione internazionale, la Commissione (prima della riforma apportata dal “Decreto Sicurezza”, di cui si parlerà successivamente), qualora avesse rilevato la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, poteva trasmettere gli atti al questore affinché questi rilasciasse un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Motivi di rigetto delle domande da parte delle Commissioni

Dalle interviste condotte a diversi avvocati dei Fori di Roma e di Perugia, si evidenzia che le richieste dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente, quando sono rigettate, lo sono sempre per le medesime motivazioni. Nei pareri rilasciati dalle Commissioni, sono rilevate contraddizioni tra le storie personali come raccontate nei colloqui e come riportate nel documento (il cosiddetto “foglio-notizie”) originariamente redatto dal richiedente che spiega le ragioni della fuga e le possibili conseguenze in caso di rientro. Le parti della loro storia dove i richiedenti spiegano come sono riusciti a ottenere il passaporto sono considerate come particolarmente problematiche.

In secondo luogo, le Commissioni comparano le storie dei richiedenti asilo alle COI e riscontrando l'incoerenza delle dichiarazioni rispetto alle COI acquisite tramite la banca dati dell'UNHCR Refworld.org, concludono che i fatti narrati sono non credibili e contraddittori. Sempre in base alle COI, alcune Commissioni sottolineano che le dichiarazioni del richiedente hanno evidenziato una conoscenza solo parziale dei principi e della teologia della Chiesa di Dio Onnipotente. Infine, alcune Commissioni credono che non esista un grave rischio per il richiedente in Cina.

In sintesi, le motivazioni più frequenti menzionate dalle Commissioni nell'esprimere il loro parere negativo sono riconducibili a quattro fattori. Innanzitutto, la mancanza di credibilità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, percepite come vaghe e contraddittorie. In secondo luogo, la presunta mancanza

di una sufficiente conoscenza della storia e teologia della Chiesa di Dio Onnipotente (che la Commissione presume di conoscere attraverso le COI). In terzo luogo, la Commissione non crede alla versione fornita dal richiedente riguardo l'ottenimento del passaporto e del visto (Zoccatelli 2019). Infine, la Commissione crede che in caso di ritorno in Cina, il rischio di subire gravi danni è scarso, per cui non sarebbe da riconoscere neppure la protezione sussidiaria.

Nei ricorsi presentati per conto dei rifugiati, gli avvocati evidenziano come quest'ultimo commento sia paradossale, dal momento che sia organizzazioni internazionali sia le ONG sono unanimi nel descrivere la gravità della persecuzione religiosa in Cina (USCIRF 2019). È anche ovvio che la Chiesa di Dio Onnipotente è un obiettivo primario di questa persecuzione (Introvigne 2019b). Quando questo non era riconosciuto, neanche la forma di protezione più lieve, quella (non più esistente) umanitaria, era concessa.

I ricorsi: avvocati e giudici

Secondo il parere degli avvocati che si occupano dei ricorsi che ho intervistato, le Commissioni, nello svolgimento della loro attività esaminatrice, peccano spesso di superficialità. Sebbene la legge imponga l'obbligo di ampia indagine e di completa acquisizione documentale, e di approfondire ogni tematica, questo sembra non verificarsi. Altra problematica che gli avvocati hanno evidenziato è quella secondo cui la Commissione adotta una visione di pensiero occidentale, che rende molto difficoltosa la comprensione delle storie raccontate dai rifugiati cinesi. Piuttosto che obiettivamente, queste storie sono valutate attraverso gli "occhiali da occidentale" (Studio legale di Perugia 2018).

Uno degli esempi è quello dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente che sostengono di essere stati arrestati, ma che nessuna registrazione sul loro arresto è stata inserita nel database informatico nazionale, per diverse ragioni (inclusa la corruzione degli ufficiali di polizia, i quali possono rilasciarli senza registrarne l'arresto, in cambio di un'ingente somma di denaro). La tipologia è rilevante per la questione dei passaporti. Se non esiste alcuna registrazione sull'arresto, non vi sono ostacoli per l'ottenimento del passaporto. Questa è una parte del generale fenomeno della corruzione in Cina, che tra l'altro consente anche ad alcuni il cui arresto è stato registrato di ottenere un passaporto. Tuttavia, le Commissioni non credono a queste storie, in quanto la mancata registrazione di un arresto sarebbe

impossibile nel sistema di polizia italiano (Studio legale di Perugia 2018).

Tutti gli avvocati intervistati hanno espresso la loro convinzione relativa alla veridicità delle storie di persecuzione e di torture di cui i loro clienti raccontano di essere stati vittima, anche se difficili da provare. Le Commissioni e i giudici richiedono che le ferite derivanti dalle torture siano accertate tramite un certificato medico legale. Non solo ai rifugiati possono mancare le risorse per sottoporsi a tali specifici esami ma non sempre le torture lasciano sul corpo segni tangibili. Essere sottoposti a privazione del cibo o del sonno, o stare in piedi per ore, non lascia segni visibili, specialmente dopo mesi dall'accaduto. Pertanto, sembra irragionevole richiedere prove tangibili della tortura (Studio legale di Roma 2018).

Inizialmente, gli avvocati depositavano presso i tribunali documenti redatti da ONG quali Amnesty International e ChinaAid, che menzionavano in generale la persecuzione religiosa in Cina. Le mie interviste confermano che, quando hanno incontrato per la prima volta i rifugiati, gli avvocati non avevano mai sentito parlare della Chiesa di Dio Onnipotente e avevano una vaga conoscenza della situazione della religione in Cina e su come i gruppi annoverati nella lista dei *xie jiao* fossero così duramente perseguitati. Per procedere con i ricorsi, è stato loro necessario studiare approfonditamente problematiche con cui non avevano familiarità, contattare studiosi di religioni e sinologi, leggere articoli e libri sul tema. Anche dopo tutto questo studio, la loro conoscenza varia da avvocato ad avvocato e sembra essere ancora incompleta.

Gli studiosi, a loro volta, si sono spesso mostrati frustrati quando hanno appreso che le Commissioni e i tribunali (specialmente nelle decisioni rese a Milano), messi di fronte a studi accademici sulla Chiesa di Dio Onnipotente pubblicati da case editrici e riviste universitarie, hanno continuato a considerarli della stessa autorevolezza, o addirittura minore, rispetto alle COI disponibili attraverso la banca dati *Refworld* dell'UNHCR, che per la maggior parte risalgono a diversi anni fa e contengono gravi errori. Mi risulta che, al momento della stesura di questo articolo, si stia facendo uno sforzo a livello internazionale per produrre e includere in *Refworld* nuove e più affidabili COI sulla Chiesa di Dio Onnipotente. Finora, tuttavia non sono state ancora pubblicate, e in Italia ci sono ancora casi in cui i rifugiati sono accusati di non conoscere la teologia della loro stessa Chiesa poiché le loro risposte non corrispondono a quanto le Commissioni e i tribunali trovano riportato nelle COI. In realtà, in questi casi, i rifugiati

riferiscono informazioni esatte sulla loro Chiesa, e sono le COI a essere sbagliate (Šorytė 2018).

Infine, sia le ONG sia gli avvocati ritengono necessario che i rifugiati siano assistiti da esperti nel momento della preparazione del colloquio. Questo consentirebbe loro di riferire meglio le loro storie. Ovviamente, questo è un problema comune a molti rifugiati (Studio legale di Roma 2018).

Il “Decreto Sicurezza” (2018)

Mentre stavo conducendo le mie interviste per questo articolo, il 2 Novembre 2018, il Parlamento italiano ha approvato il Decreto Legge 113/2018, il cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Il nuovo provvedimento prevede riforme che andranno a modificare radicalmente lo scenario normativo su asilo, immigrazione, cittadinanza e sicurezza.

Il Decreto include anche questioni che esulano dall’obiettivo della presente trattazione. Per quanto riguarda la situazione dei richiedenti asilo, un primo aspetto cruciale del Decreto è l’abrogazione del permesso di soggiorno concesso per protezione umanitaria. Prima della nuova normativa, la protezione umanitaria rappresentava la categoria di protezione più spesso concessa ai richiedenti asilo, compresi i rifugiati cinesi per motivi religiosi. La protezione era concessa riconoscendo “seri motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Era, inoltre, garantita a coloro che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.

La protezione umanitaria era riconosciuta anche a persone che non era possibile espellere, poiché sarebbero andati incontro a persecuzione nel loro Paese, o nel caso in cui fossero state vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In tutti questi casi, la protezione umanitaria aveva caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria. La durata della protezione umanitaria era variabile da sei mesi a due anni ed era rinnovabile, oltre che convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, sebbene non consentisse il ricongiungimento familiare.

Con l’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza”, la protezione umanitaria non potrà più essere riconosciuta, neppure dai tribunali in seguito a un ricorso per un

diniego, salva l'irretroattività del decreto stesso. Restano in vigore alcuni permessi di soggiorno già detti "umanitari", ora chiamati "casi speciali", per esempio per chi è riconosciuto vittima di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, e vengono previste nuove fattispecie di permessi di soggiorno temporanei ed eccezionali, per esempio per chi ha bisogno di cure mediche in Italia poiché si trova in uno stato di salute di particolare gravità, oppure per chi proviene da un Paese che si trova in una situazione di "contingente ed eccezionale calamità". È previsto un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per "atti di particolare valore civile"; quest'ultimo ha la durata di due anni e può essere rinnovato. La persecuzione religiosa è rimasta inclusa tra le circostanze che giustificano un permesso di soggiorno per "protezione speciale".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, il decreto modifica il tempo massimo nel quale gli stranieri possono essere trattenuti negli *hotspot* e nelle strutture di prima accoglienza, che di fatto è solo il periodo necessario ad accertarne l'identità e la cittadinanza. Il provvedimento si applicherà anche ai minori che fanno parte di un nucleo familiare. L'articolo 4, infine, prevede che i migranti irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera, qualora non ci sia disponibilità di posti nei Centri di permanenza e rimpatrio (CPR). Per questo, è necessaria la richiesta del questore e l'autorizzazione del giudice di pace, in attesa della messa in atto della procedura di rimpatrio, per la quale è previsto lo stanziamento di maggiori fondi.

Con l'entrata in vigore del decreto, si estendono i presupposti che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. La protezione sarà revocata a seguito di condanne per reati quali la minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi o pratiche di mutilazione dei genitali femminili. La domanda di protezione potrà essere sospesa, quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell'asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel Paese d'origine, anche temporaneamente, corre un forte rischio di perdere sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria. Nei casi di procedimento penale o di condanna non definitiva, l'articolo 10 del Decreto introduce un procedimento immediato davanti alla Commissione Territoriale e un eventuale ricorso al tribunale non ha efficacia sospensiva. Pertanto, il richiedente asilo può essere immediatamente espulso.

Altra modifica sostanziale riguarda il Sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, lo SPRAR, il quale sarà ridimensionato e limitato ai soli titolari di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Gli altri richiedenti saranno accolti dai Centri Straordinari (CAS) e dai Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).

Conclusioni

In Italia, il fenomeno dei cinesi richiedenti asilo per motivi religiosi è molto recente. Di per sé, questo è un fattore che rende le autorità italiane sospettose. Forti ondate migratorie in Italia si sono registrate nel 2015, in concomitanza con eventi di caratura mondiale, quali l'Expo di Milano e il Giubileo a Roma. Alcuni ipotizzano che non si tratti di una coincidenza, in quanto le due manifestazioni potrebbero avere rappresentato un modo per ottenere più facilmente i visti turistici per l'Italia. Il problema, tuttavia, è che questi visti facilmente ottenuti erano usati sia dai richiedenti asilo sia da migranti in cerca di lavoro che cercavano di entrare in Italia per ragioni puramente economiche. Le autorità, quindi, avevano il sospetto che molti dei richiedenti asilo fingessero di essere a rischio di persecuzione religiosa, ma in realtà fossero solo migranti economici illegali (ONG di Roma 2018).

Un altro motivo ha reso le autorità sospettose. Con il cosiddetto Decreto Flussi del 2014, e successivamente del 2016, ottenere un permesso di soggiorno per esercitare in Italia un lavoro stagionale era diventato molto complicato. Le autorità credono che molti migranti economici cinesi siano giunti in Italia e abbiano dichiarato di essere vittima di persecuzione religiosa per ottenere la protezione umanitaria, sapendo che avrebbe poi potuto essere agevolmente convertita in un titolo analogo per motivi di lavoro (ONG di Roma 2018). Questo spiega il notevole numero di rigetti delle richieste di protezione dei rifugiati cinesi da parte delle Commissioni, sebbene sembri ingiusto sostenere che le storie circa la persecuzione religiosa siano tutte false (ONG di Roma 2018).

Infatti, i richiedenti asilo cinesi della Chiesa di Dio Onnipotente non provengono tutti dalla stessa regione. Alcuni in Cina risiedevano in grandi centri metropolitani, per esempio Pechino e Shanghai, dove esercitavano professioni prestigiose e ben pagate. Alcuni sono laureati e parlano fluentemente inglese, a tal punto da non avere bisogno di un interprete. Altri ancora, invece, provengono

da piccoli centri urbani, dove svolgevano attività più modeste, quali il parrucchiere o il decoratore. Alcuni hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno alla fede, esercitando attività missionarie o gestendo dei gruppi di preghiera (Richiedenti Asilo CDO 2018). L'eterogeneità sociale e della provenienza geografica *non* è tipica dei migranti di tipo economico che si camuffano da rifugiati. In realtà, questo aspetto contribuisce a confermare che, nel caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente, le storie che raccontano sono vere e le richieste d'asilo sono fondate (ONG di Roma 2018).

Alcuni degli avvocati intervistati, che si sono occupati di numerosi casi di rifugiati appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, hanno riportato che alcune autorità italiane che hanno preferito non identificare, senza mettere nulla per iscritto, hanno sollevato il dubbio che l'alto numero di giovani donne richiedenti asilo celasse una tratta a sfondo sessuale (Studio legale di Perugia 2018). Questo non è raro in Italia nel caso di altri (falsi) rifugiati, compresi alcuni provenienti dalla Cina. Tuttavia, nel caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente, le stesse fonti hanno riferito che questa ipotesi è stata oggetto di investigazione, e non è emersa alcuna prova riguardo a una possibile tratta a sfondo sessuale.

Il problema principale per i rifugiati è provare la reale appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente. Numerose pubblicazioni di studiosi e di giornalisti sono depositate per convincere i tribunali, se non le Commissioni, che la Chiesa di Dio Onnipotente è davvero oggetto di persecuzione religiosa in Cina. Tuttavia, i tribunali (specialmente quello di Milano) spesso concludono che, anche se la Chiesa di Dio Onnipotente è perseguitata, non ci sono evidenti prove che attestino la buona fede dei richiedenti nel dichiararsi membri della Chiesa. Il problema è come darne prova. Si può sperare, che se le COI miglioreranno, le obiezioni basate sulle notizie sbagliate delle COI diventeranno un ricordo del passato. Tuttavia, il problema di certificare, come le autorità richiedono, che i rifugiati siano davvero membri della Chiesa di Dio Onnipotente permarrà. Ovviamente, è impossibile ottenere dei certificati dalla Cina, un Paese dove la Chiesa è un'organizzazione clandestina. Nessuna registrazione circa i membri della Chiesa è conservata in Cina per motivi di sicurezza. I membri spesso sono identificati con nomi religiosi o pseudonimi, e sono conosciuti dalla stessa polizia con un nome diverso da quello anagrafico (Richiedenti Asilo CDO 2018).

Esistono due grandi questioni. Innanzitutto, come può la Chiesa di Dio Onnipotente accertare che qualcuno è veramente un suo membro. In secondo

luogo, le Commissioni e i tribunali come possono essere sicuri che i documenti e le certificazioni sull'appartenenza siano autentiche. Sia i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente sia gli studiosi (Introvigne 2019b) riferiscono che la Chiesa ha un'organizzazione altamente efficace e complessa. I membri sono conosciuti dai capi delle comunità locali in Cina. Questi ultimi possono essere efficacemente, pure se clandestinamente, contattati dall'estero, così che i dirigenti della Chiesa di Dio Onnipotente nei Paesi diversi dalla Cina, inclusa l'Italia, sono nella posizione di poter giungere a solide conclusioni su chi è veramente un membro e chi no. C'è anche il fatto che i membri della Chiesa di Dio Onnipotente usano un gergo e riferimenti a credenze e pratiche che sarebbe molto difficile per un estraneo imitare, anche studiando attentamente le pubblicazioni della Chiesa disponibili in forma cartacea e sui siti web.

Possiamo concludere che i leader della Chiesa di Dio Onnipotente fuori della Cina possono accertare in maniera attendibile che i rifugiati sono realmente membri della Chiesa. Come possono certificarlo in maniera tale che le Commissioni e i tribunali lo considerino accettabile? Inizialmente, i richiedenti asilo fornivano agli avvocati una lettera molto breve che attestava la loro appartenenza alla Chiesa, rilasciata dall'organizzazione della stessa Chiesa a New York, che è la città dove risiedono oggi i suoi massimi dirigenti. A Perugia, gli avvocati riferiscono che il fatto che tali lettere riportassero tutte le stesse parole portava i tribunali a concludere che fossero false. Gli avvocati hanno cominciato a conservare le buste per provare che di fatto provenivano da New York (Studio Legale di Perugia 2018). Simili problematiche si sono verificate anche a Roma e a Milano (ONG di Roma 2018).

Il fatto che una lettera provenisse davvero da New York, naturalmente, non dimostrava di per sé che il suo contenuto fosse vero. In seguito, lettere attestanti che un richiedente asilo fosse membro della Chiesa di Dio Onnipotente sono state rilasciate dalla filiale della Chiesa a Roma. È stato obiettato che non ci sono prove che la Chiesa di Roma sia affiliata a quella di New York, ma questa lo ha a sua volta attestato.

Tuttavia, un evidente disagio permane nei tribunali quando devono valutare le prove che qualcuno sia davvero un membro della Chiesa di Dio Onnipotente. È chiaramente possibile che alcuni possano falsamente dichiarare di esserlo. Tuttavia, una volta che una filiale della Chiesa debitamente costituita all'estero certifica l'appartenenza, sembra irragionevole dubitare che questo sia vero. A

volte, se la certificazione è troppo breve e semplice, è considerata non credibile, e se è molto dettagliata, questa è ritenuta “troppo ben fatta” e preparata con l’unico scopo di sostenere la richiesta d’asilo. Tutto questo pone a carico del rifugiato un onere della prova impossibile.

Come precedentemente accennato, in Italia non esiste ancora una legge organica sul diritto d’asilo. Non è previsto un sistema di accoglienza strutturato, preferendo una gestione emergenziale. Le decisioni prese a livello nazionale e internazionale sono chiaramente influenzate da esigenze economiche e dal generale atteggiamento dell’Europa ostile nei confronti dei rifugiati. Nonostante si faccia riferimento a convenzioni e accordi internazionali sul rispetto dei diritti umani fondamentali, le leggi sono continuamente modificate per introdurre una maggiore restrizione.

Il comportamento delle Commissioni Territoriali non risulta sempre neutro e imparziale (Studio legale di Roma 2018). Le percentuali di accoglimento delle domande tendono ad abbassarsi progressivamente, ed è difficile credere che non ci sia una connessione con l’attuale situazione politica, sebbene il risultato sia che sempre più rifugiati semplicemente vivono in clandestinità. Come si è accennato, prima del nuovo Decreto Legislativo no. 220/2017, la composizione delle Commissioni Territoriali non le metteva in grado di adempiere correttamente ai compiti loro affidati dalla legge. Tutti gli intervistati, sia avvocati sia rifugiati, hanno lamentato il fatto che le Commissioni non fossero ben preparate a comprendere i richiedenti asilo. La legge prevedeva la possibilità di far ricorso alla consultazione di figure professionali specializzate, ma di fatto questo non è accaduto, e sembra che la carenza di fondi non fosse la principale motivazione (Studio legale di Roma 2018). Gli avvocati hanno accolto con cauto ottimismo la nuova legge, e si augurano che la sua corretta applicazione possa gradualmente introdurre all’interno delle Commissioni membri più preparati.

Si è manifestata anche una volontà del Ministero dell’Interno a livello nazionale di cooperare con gli studiosi e fornire il loro sostegno ai nuovi membri delle Commissioni mettendo a disposizione informazioni sui richiedenti asilo provenienti da gruppi poco noti, tra cui la Chiesa di Dio Onnipotente. Il ruolo degli studiosi non dovrebbe essere sottovalutato. Esiste un crescente numero di studi accademici sulla Chiesa di Dio Onnipotente, e si spera che le Commissioni e i tribunali si baseranno sempre più su queste pubblicazioni in futuro, piuttosto che sulle notizie false che circolano sul Web (Introvigne 2018). I rifugiati

dovrebbero anche rendersi conto che le informazioni sulla Chiesa di Dio Onnipotente auto-prodotte dalla Chiesa stessa sono spesso rifiutate dalle Commissioni e dai tribunali, che le considerano precostituite allo scopo di ottenere la protezione internazionale, mentre il lavoro degli studiosi è considerato obiettivo e più spesso preso in considerazione.

Infine, tuttavia, sono gli stessi rifugiati che devono aiutare se stessi. Dovrebbero sforzarsi di comprendere il sistema legislativo italiano, e considerare quali parti delle loro storie possano risultare più rilevanti e interessanti per le Commissioni, concentrando il colloquio su queste parti. Tuttavia, i richiedenti non possono farlo da soli, e hanno bisogno di essere assistiti da esperti (Studio legale di Perugia 2018). Per esempio, i medici legali sarebbero utili per riconoscere le ferite da torture nei casi in cui è possibile siano certificate; e gli antropologi sono capaci di mediare la distanza culturale che intercorre tra Oriente e Occidente, il fattore di maggiore complessità per i giudici.

Cosa dire del Decreto Sicurezza? I suoi effetti sono al centro di un acceso dibattito in Italia. L'eliminazione della protezione umanitaria, secondo molti esperti di immigrazione e ONG, comporterebbe ipotesi di incostituzionalità, nonché di violazione dei trattati internazionali che l'Italia ha firmato. La parte più criticata è quella relativa ai "casi speciali", secondo cui una forma simile alla vecchia protezione umanitaria può essere ancora garantita, che però escludono il rischio di tortura nel Paese d'origine e l'esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana e a livello internazionale, tra cui il diritto di professare liberamente il proprio culto.

Non vi è dubbio che l'entrata in vigore del nuovo Decreto sia stata sfavorevole per tutti i richiedenti asilo, compresi quelli della Chiesa di Dio Onnipotente. Prima del Decreto, era concessa loro principalmente la protezione umanitaria, una possibilità che ora è svanita. Conseguenze peggiori potrebbero verificarsi in futuro. L'articolo 7 bis del Decreto prevede la creazione di una lista di "Paesi di origine sicuri", dove in linea di principio non esistono seri rischi di persecuzione o tortura. Alcuni avvocati hanno espresso timori circa la possibilità che la Cina possa essere inclusa in questa lista, per motivi politici e per il fatto che l'Italia ha firmato la cosiddetta "Belt and Road Initiative" (Studio legale di Perugia 2019). Questo significa che il richiedente asilo che proviene da uno dei Paesi annoverati nella lista come "sicuri" non si vedrà automaticamente rigettata la protezione, ma dovrà affrontare un onere della prova molto alto. Le ONG e gli studiosi hanno

osservato che includere la Cina nella lista dei “Paesi di origine sicuri” in Italia sarebbe paradossale, considerando che le organizzazioni internazionali continuamente denunciano le sue violazioni dei diritti umani e della libertà religiosa (USCIRF 2019).

Gli avvocati e le ONG sono entrambi insoddisfatti del Decreto. È, tuttavia, relativamente recente, ed è troppo presto per valutarne gli effetti. Molto spesso in Italia la giurisprudenza ha preceduto la Corte Costituzionale nell’interpretare discutibili disposizioni in materia di diritti umani in maniera più favorevole. L’impressione di alcuni rifugiati secondo cui, dopo il “Decreto Sicurezza”, è impossibile che l’asilo sia concesso in Italia è psicologicamente comprensibile, ma sbagliata. Mentre in decisioni recenti il Tribunale di Milano ha rigettato un numero consistente di richieste d’asilo da parte dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente, altri tribunali come Perugia, Roma, o Firenze continuano a riconoscere la protezione almeno ad alcuni di loro.

Riferimenti

- ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione). 2014. “La protezione internazionale: qualifiche e procedure. Fonti nazionali e internazionali”. Visitato il 12 maggio 2019. <https://bit.ly/2XbSh4v>.
- Folk, Holly. 2018. “Protestant Continuities in The Church of Almighty God”. *The Journal of CESNUR* 2(1):58-77. DOI: 10.26338/tjoc.2018.2.1.4.
- Introvigne, Massimo. 2018. “Fake News! La mobilitazione delle risorse cinesi contro la Chiesa di Dio Onnipotente come fenomeno globale”. *The Journal of CESNUR* 2(4):XXI-XL [suppl.]. DOI: 10.26338/tjoc.2018.suppl.it.2.4.
- Introvigne, Massimo. 2019a. *Il libro nero della persecuzione religiosa in Cina*. Sugarco, Milano.
- Introvigne, Massimo. 2019b. *Inside The Church of Almighty God: The Most Persecuted Religious Movement in China*. Oxford University Press, New York (in corso di stampa). Trad. it. parziale, *Alla scoperta della Chiesa di Dio Onnipotente. Il movimento religioso più perseguitato in Cina*, Elledici, Torino 2019.
- Irons, Edward. 2018. “The List: The Evolution of China’s List of Illegal and Evil Cults”. *The Journal of CESNUR* 2(1):33-57. DOI: 10.26338/tjoc.2018.2.1.3.

- Ministero dell'Interno. 2015. "Commissione nazionale per il diritto di asilo". Visitato il 12 maggio 2019. <https://bit.ly/2I4wk0U>.
- Morandi, Noris, Gianfranco Schiavone e Paolo Bonetti. 2015. "Scheda pratica sul D. Lgs. N. 142/2015 su accoglienza e procedure di asilo". Visitato il 12 maggio 2019. <https://bit.ly/2WaRHYc>.
- ONG di Roma. 2018. Interviste condotte con gli operatori sociali di una ONG di Roma che assistono i richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente, nomi omessi su loro richiesta.
- Parlato, Lucia. 2015. "L'assistenza linguistica come presupposto delle garanzie dello straniero." In *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, a cura di Vincenzo Militello e Alessandro Spina, 87-101. Giappichelli, Torino.
- Richiedenti Asilo CDO. 2018. Interviste con richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia, nomi omessi su loro richiesta.
- Servizio Centrale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 2016. "Percorsi e strumenti per l'accoglienza integrata". Visitato il 12 maggio 2019. <https://bit.ly/2WwsXsE>.
- Šorytė, Rosita. 2018. "Religious Persecution, Refugees, and Right of Asylum: The Case of The Church of Almighty God". *The Journal of CESNUR* 2(1):78-99. DOI: 10.26338/tjoc.2018.2.1.5.
- Studio Legale di Perugia. 2018. Interviste condotte con avvocati di Perugia che rappresentano i richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente, nomi omessi su loro richiesta.
- Studio Legale di Perugia. 2019. Ulteriori interviste condotte con avvocati di Perugia che rappresentano i richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente, nomi omessi su loro richiesta.
- Studio Legale di Roma. 2018. Interviste condotte con avvocati di Roma che rappresentano i richiedenti asilo della Chiesa di Dio Onnipotente, nomi omessi su loro richiesta.
- UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees). 2015. "Global Trends, Forced Displacement in 2015". Visitato il 12 maggio 2019. <https://bit.ly/2KhkXWb>.
- USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom). 2019. "2019 Annual Report: China". Visitato il 12 maggio 2019. https://www.uscirtf.gov/sites/default/files/Tier1_CHINA_2019.pdf.
- Zoccatelli, PierLuigi. 2019. "宣誓供述書" (Affidavit). *The Journal of CESNUR* 3(2):81-86. DOI: 10.26338/tjoc.2019.3.2.8.